

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione con la denominazione:

“FONDAZIONE FRANCESCO CORNI” ETS

di seguito anche indicata come "Fondazione".

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore. L'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico effettuate dalla Fondazione.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino in Via Valfrè n. 16

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione è apolitica e apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle infra menzionate attività di interesse generale. Scopo della Fondazione è quello di favorire la conservazione, lo studio, la catalogazione e la divulgazione dell'opera di Francesco Corni, nato a Modena il 14/09/1952 e deceduto a Strambino il 21/01/2020, disegnatore che ha dedicato la sua vita alla divulgazione di storia, archeologia e architettura e di favorire la conservazione, lo studio, la catalogazione e la divulgazione dell'opera di Isabella Corni, artista e scultrice nata a Rivoli il 23/10/1976 e deceduta a Strambino il 25/10/2014.

L'attività potrà essere svolta in Italia e all'estero.

La Fondazione svolge quali attività principali:

1) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociali include attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

2) attività di educazione, istruzione e formazione anche professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Tale attività pertanto potrà essere svolta anche mediante:

- la creazione e l'organizzazione, mediante apposita convenzione con gli eredi dell'artista, dell'archivio delle opere di Francesco Corni e di Isabella Corni, composto di disegni originali, tele, schizzi preparatori, testi e didascalie e opere scultoree.

- la divulgazione con ogni mezzo della tecnica del disegno a china, adottato abitualmente da Francesco Corni;

- l'organizzazione di attività volte alla ricerca e allo sviluppo della creatività personale e all'integrazione di queste in un progetto comune, essendo questa la volontà e la modalità perseguita dai due artisti in vita.

- lo sviluppo di relazioni e rapporti con enti pubblici, musei, fondazioni e associazioni private, al fine di agevolare e promuovere la conoscenza dell'opera di Isabella e Francesco Corni e sviluppare l'attività della Fondazione;

- la consulenza con esperti nel settore della conservazione e restauro della carta da lucido per stabilire i criteri conservativi da adottare e la modalità sicura di esposizione delle tavole originali al pubblico;

- la consulenza con esperti nel settore della conservazione e restauro del legno per stabilire i criteri conservativi da adottare e la modalità sicura di trasporto e di esposizione delle opere al pubblico;

- la creazione di rapporti con scuole di restauro per implementare le metodologie

conservative;

- la digitalizzazione sicura delle opere, anche mediante lo sviluppo e la gestione del sito internet che riporta l'archivio digitale e l'organizzazione di mostre virtuali;
- l'organizzazione di mostre e esposizioni delle opere dell'archivio;
- la pubblicazione di libri e la creazione di "oggetti fisici" artistici, come stampe e poster, in particolare valorizzando la figura dell'artista creando un brand riconoscibile e progettando nuovi prodotti come stampe e quadri che utilizzino i disegni d'archivio;
- la pubblicazione di libri e cataloghi;
- l'organizzazione di eventi culturali come eventi teatrali, presentazioni di libri, dibattiti su temi storici e artistici ;
- l'organizzazione di corsi di formazione tecnica su specifiche tecniche artistiche o artigianali, sull' arte, sulla storia e archeologia.
- l'organizzazione di corsi e attività ludico-didattiche per famiglie e per le scuole
- lo sviluppo della conoscenza dei territori e dei luoghi e la divulgazione storica correlati all'opera dell'artista;
- la gestione dei diritti patrimoniali d'autore relativi alle opere dell'archivio, previa apposita convenzione con gli eredi dell'artista.

Articolo 4 - Attività strumentali connesse

La Fondazione potrà altresì esercitare attività diverse da quelle sopra indicate che siano tuttavia strumentali ed accessorie rispetto alle attività di interesse generale sopra menzionate.

Fra di esse rientrano, a titolo esemplificativo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque

posseduti;

- stipulare accordi oltre che con qualsivoglia ente nazionale, di qualsiasi natura, sia pubblico che privato, anche con associazioni ed enti senza scopo di lucro in generale, nonché movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal precedente art. 3 del presente Statuto;

- stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le istituzioni, il sistema della comunicazione e dei media, nazionale e internazionale, i relativi addetti e più in generale verso tutte le componenti della società;

- svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge ed ispirandosi ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti utilizzando gli strumenti più idonei per il sostegno delle proprie iniziative;

- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

- stipulare contratti, convenzioni, partnership e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Art. 5 - Fondo di dotazione e Fondo di gestione

Il patrimonio della fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto individuale con la Fondazione.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è composto dal Fondo di Dotazione.

Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuato dai Fondatori in sede di atto costitutivo della Fondazione e successivamente incrementabile con conferimenti in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti con espressa destinazione a Fondo di dotazione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dalle quote associative versate annualmente dai Soci Partecipanti;
- dalle donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Partecipanti o da terzi che non siano espressamente destinati a patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

Articolo 7 - Esercizio finanziario - Libri Sociali

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione redige ed approva annualmente il bilancio di esercizio preventivo per l'anno successivo entro il 30 di novembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e successive modifiche o integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio è depositato annualmente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

In ogni caso gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dai singoli membri del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale eventualmente nominato, possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Si applicano gli articoli 14 e 15 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche o integrazioni (Codice del Terzo Settore).

Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Assemblea dei Fondatori;

- L'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- Il Revisore Legale, ove nominato.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.

Articolo 9 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, ad eccezione del primo Presidente che è nominato all'atto della costituzione della Fondazione.

Il primo Presidente della Fondazione nominato in sede di atto costitutivo resterà in carica 3 anni e può essere riconfermato anche per più mandati.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto in tutte le sedi e con le modalità infra indicate.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario e, al fine di consentire il conseguimento degli scopi della Fondazione, ha la facoltà di impegnarla entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione e di adottare in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia nominato un Direttore Generale, quest'ultimo ha l'obbligo di relazionare al Presidente in merito all'attività svolta, con periodicità trimestrale, fatta salva la facoltà del Presidente di chiedergli e aggiornamenti e informazioni ritenuti necessari per l'esercizio della propria carica, accedendo direttamente agli atti e documenti della Fondazione.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione in

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 10 (dieci).

Nel rispetto di quanto sopra indicato:

- il numero complessivo dei membri del primo Consiglio di Amministrazione è determinato dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione;
- il numero complessivo dei membri di ogni Consiglio di Amministrazione successivo al primo è determinato dall'Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina l'intero Consiglio di Amministrazione e, per la nomina di una parte minoritaria del Consiglio di Amministrazione, potrà tener conto di candidati presentati dai Soci Partecipanti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della loro carica, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte dell'organo che li ha nominati, o dimissioni e possono essere confermati di triennio in triennio.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il soggetto o l'organo che lo ha nominato provvederà alla nomina di altro consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione. I Consiglieri delegati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza della Fondazione. Per la gestione ordinaria il Consiglio di Amministrazione può delegare un suo

componente, il quale, nei limiti delle funzioni ad esso delegate, avrà la rappresentanza della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

- deliberare l'ammissione, con la qualifica di Socio Partecipante, dei soggetti che abbiano fatto richiesta di partecipare con detta qualifica alla Fondazione;
- stabilire le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori e dei Partecipanti;
- identificare i settori di attività della Fondazione;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico, nonché Comitati tecnici o di studio o di beneficenza, i quali, nel loro funzionamento, saranno disciplinati secondo quanto previsto dal successivo articolo 18 in ordine al comitato scientifico;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio nei limiti imposti dalle vigenti leggi
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferma l'immodificabilità dello scopo della Fondazione;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci Partecipanti in base a quanto stabilito dal

presente Statuto;

– deliberare la nomina di un Direttore Generale, a cui attribuire lo svolgimento di alcune attività inerenti all'amministrazione ordinaria della Fondazione, con particolare ma non esclusivo riferimento alla realizzazione di iniziative, progetti ed attività rientranti negli scopi della Fondazione, sottoscrivendo i relativi atti, sottoscrivendo gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le attività entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può delegare il Direttore Generale ad interagire con i Soci Fondatori e gli eventuali Soci Partecipanti, nonché a coordinare il personale, i collaboratori e i consulenti della Fondazione, occupandosi altresì della determinazione dei loro compiti e mansioni. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare il Direttore Generale a curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

– deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno d'iniziativa del Presidente della Fondazione (che è presidente del Consiglio) o su richiesta della maggioranza dei suoi membri per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno,

luogo di convocazione ed ora nonché dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Anche in mancanza di convocazione il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri in carica ed il Presidente.

Salve le diverse maggioranze previste nel presente statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i consiglieri presenti designano il presidente della riunione.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri quali Soci Partecipanti della Fondazione, e le modifiche dello Statuto (ferma l'immodificabilità dello scopo) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica. Le deliberazioni relative allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori.

Sono Soci Fondatori gli eredi di Francesco Corni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Possono far parte dell'assemblea dei fondatori i discendenti di Francesco Corni.

Possono ricevere la qualifica di Soci Fondatori con delibera dell'assemblea dei Fondatori le persone fisiche e gli enti pubblici o privati che assumono impegni di contribuzione pluriennali a favore della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori ha diritto di nominare il Presidente della Fondazione e i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Fondatori, per la nomina di una parte minoritaria del Consiglio di Amministrazione, potrà tener conto di candidati presentati dai Soci Partecipanti.

L'Assemblea dei Fondatori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione. I pareri dell'Assemblea dei Fondatori non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea dei Fondatori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed

illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione o all'atto dell'ingresso nella Fondazione, ovvero ai recapiti successivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Fondatori ed il Presidente.

Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i fondatori.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare

a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 - Soci Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, con adesione di durata annuale, previa delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi s Amministrazione.

I Partecipanti potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per un anno ed è rinnovabile.

I Partecipanti possono essere rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto.

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Soci Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di indicare all'Assemblea dei Fondatori una rosa di

candidati per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che l'Assemblea dei Fondatori sarà libera di nominare anche soggetti diversi. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Fondatori su designazione dell'Assemblea dei Partecipanti potrà essere revocato nel caso in cui ne faccia espressa richiesta quest'ultima Assemblea. In questo caso l'Assemblea dei Fondatori deve provvedere a nominare un nuovo proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione secondo la procedura ordinaria di nomina.

L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Amministrazione. I pareri dell'Assemblea dei Partecipanti non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci Partecipanti all'atto dell'ammissione alla Fondazione, recapiti che gli stessi Soci Partecipanti dovranno aver cura di mantenere aggiornati (comunicando eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione). La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione.

Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

All'Assemblea dei Partecipanti possono partecipare, senza diritto di voto, anche i Fondatori diversi dal Presidente della Fondazione.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Partecipanti ed il Presidente.

Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Partecipanti presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Partecipanti.

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione

nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
- non adempiano alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Fondatori non possono mai essere esclusi, fatta salvo il rispetto di disposizioni inderogabili di legge.

I Partecipanti ed i Fondatori, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 17 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nei settori di attività della Fondazione. Il

Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Scientifico, determinerà il numero esatto dei suoi componenti, nel rispetto del numero minimo e massimo sopra indicato.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la convocazione, le modalità di svolgimento delle riunioni e per la verbalizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni previste dall'art 10 del presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico non possono dare delega ma devono partecipare direttamente alle riunioni.

Articolo 18 - Organo di controllo

La Fondazione è dotata di un organo di controllo anche monocratico. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 ove applicabili nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli

5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2017 (Testo Unico del Terzo Settore). I componenti dell'organo di controllo possono, in qualunque momento, anche individualmente procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 - Revisore Legale

Salvo quanto previsto nell'atto di costituzione della Fondazione, il Revisore Legale, se nominato dall'Assemblea dei Fondatori quando necessario ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 117/2017, è composto da persone iscritte nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore Legale è organo consultivo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore Legale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore Legale può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro del Revisore Legale.

Il Revisore Legale resta in carica 3 esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della sua carica, e può essere riconfermato.

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore

secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del codice civile oltre che le altre norme di legge vigenti in materia.